



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Settore Back-Office / U.O.C. Affari Generali

Piazza IV Novembre 75/H – Telefono 0572 9590 – Telefax 0572 52283

Sito Internet www.comune.monsummano-terme.pt.it –

PEC: comune.monsummano@postacert.toscana.it

ALL A)

DISCIPLINARE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente disciplinare intende regolamentare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità e in coerenza con le Linee guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e n. 12 "Affidamento dei servizi legali" Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Monsummano Terme degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, anche in relazione a negoziazione assistita, mediazione ed arbitrati, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2

ISTITUZIONE DELL'ALBO/ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo/elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, la cui tenuta è demandata al Settore Back-Office / U.O.C. Affari Generali.

2. La richiesta di inserimento nell' Albo/elenco è finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti legali dal quale attingere per individuare i soggetti cui avanzare richiesta di disponibilità all'affidamento dell'eventuale incarico oltre al relativo preventivo.

3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.) - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche – Cassazione.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione, compresi anche presso gli organi di mediazione ed arbitrato;

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello – Cassazione, compresi anche presso gli organi di mediazione;

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale – Corte di Appello - Cassazione.

4. La decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio o a presentarsi all'invito alla mediazione è assunta con Determinazione Dirigenziale, sulla base di una documentata relazione redatta dal Responsabile di Settore a cui afferisce la controversia.

5. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *online* e sul sito istituzionale dell'Ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli **Avvocati della Toscana**. Il suddetto elenco è oggetto di revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 Maggio di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute.

6. I nominativi dei professionisti richiedenti, risultati idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico.

7. In ogni caso resta invariata la discrezionalità dell'Ente di rivolgersi a professionisti diversi da quelli di cui all'elenco in casi di particolare gravità, importanza, ovvero in materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza;

8 Si prescinde dall'uso dell'Elenco nel caso di sinistri, qualora la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle compagnie di assicurazione con oneri a loro carico.

9. L' Albo/elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Albo/elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Ente, costituisce anche espressione del “comune gradimento” di cui all' art. 28 del CCNL Comparto funzioni locali ed all'art.12 del CCNL Area Dirigenza.

ART. 3

REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 2) possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, purchè in possesso di un'ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
- b) non versare nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- c) assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'organo competente in relazione all'esercizio della propria attività professionale nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda nel presente elenco;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- f) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, al momento del conferimento dell'incarico controversie sia giudiziali che stragiudiziali promosse contro il Comune di Monsummano Terme;

- g) essere in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione, con massimale/sinistro non inferiore a 500.000 euro;
- h) assenza di conflitto di interessi;
- i) assenza di cause di incompatibilità;
- j) non essere incorso in cause di divieto, decadenza e di sospensione ai sensi della L. 161/2017;
- k) esperienza almeno quinquennale maturata nelle materie per le quali è richiesta l'iscrizione;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e devono permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.

2. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, saranno cancellati dall'elenco.

ART. 4 ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda del professionista interessato, con l'indicazione di non più di due sezioni dell'elenco in cui si vuole essere iscritto, in relazione alla propria professionalità e/specializzazione.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- L'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dei motivi di impedimento a contrarre con la P.A.;
- assenza di conflitto di interessi;
- assenza di cause di incompatibilità;
- n. codice fiscale e n. partita IVA;
- non essere incorso in cause di divieto, decadenza e di sospensione ai sensi della L. 161/2017;
- possesso di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con polizza n. _____, stipulata con la Compagnia _____ con scadenza il _____ avente un massimale di € _____ per sinistro e in aggregato anno;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione almeno quinquennale nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui richiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a

- attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa e di assumere tale responsabilità anche per i propri collaboratori, qualificati o meno, (avvocati, collaboratori dello studio professionale, segretarie e agenzie esterne) di cui dovesse

fruire in occasione della prestazione rese;

- non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Monsummano Terme o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- comunicare tempestivamente il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione e di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Monsummano Terme si riserva, se tali modifiche lo comportano, di cancellarlo dall'elenco dei propri patrocinanti, fatto altresì salvo il diritto alla revoca dei mandati già conferiti;
- di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel disciplinare approvato con determinazione n. ____ del _____;
- fornire copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica dei requisiti, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

5. Le domande incomplete devono essere integrate entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta avanzata dal comune tramite pec.

ART. 5

CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO/ELENCO DEGLI AVVOCATI

1. L'Albo/elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti ed è aggiornato a cura del Settore Back-Office / U.O.C. Affari Generali periodicamente e, comunque, non meno di una volta l'anno.

2. L'iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

3. In base all'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, i professionisti in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso verranno iscritti in ordine alfabetico e senza alcun criterio di priorità nelle sezioni dell'elenco richieste.

4. L'Albo/elenco così formato di cui al presente atto avrà valore per almeno un intero anno a decorrere dall'approvazione. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Albo/elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 maggio di ogni anno, previo esame delle istanze nel frattempo pervenute.

5. Fermo restando che il professionista non più interessato all'iscrizione, potrà in qualsiasi momento richiedere la cancellazione, sarà comunque disposta la cancellazione dei professionisti che:

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze nei confronti del Comune di Monsummano Terme;
- abbiano patrocinato, durante la vigenza di un incarico, giudizi contro il Comune di Monsummano Terme;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo/elenco degli avvocati;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbiano senza giustificato motivo rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento;

- siano destinatari di procedimenti conclusi in via definitiva con provvedimenti disciplinari da parte dell'ordine professionale di appartenenza.

ART. 6

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con determinazione dirigenziale del Settore Back-Office / U.O.C. Affari Generali, sulla base di una relazione, del Dirigente del settore e/o del Responsabile P.O. della U.O.C. a cui afferisce la controversia, *ratione materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente, cui segue determina dirigenziale di affidamento a seguito di selezione.

2. Per il conferimento dell'incarico verrà effettuata un'indagine comparativa nei confronti di almeno n. 2 (due) professionisti attingendo dagli iscritti nell'apposita sezione, tenendo conto di:

- α) esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso;
- β) minor corrispettivo (comprensivo di onorario, spese, diritti e di ogni altra voce prevista e dovuta per legge) richiesto in relazione all'incarico da conferire, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014;
- χ) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto (pregressa proficua collaborazione con l'Ente in relazione alla medesima questione);
- δ) principio di rotazione,
- ε) eventuale abilitazione alle giurisdizioni superiori.

3. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.

4. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

5. Resta salva la facoltà dell'Ente, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli iscritti, di non avvalersi della sopracitata procedura comparativa o altresì di rivolgersi a Legali non compresi nell'Albo/elenco:

- in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità specialistica nel settore giuridico cui la questione afferisce e/o di particolare natura fiduciaria;
- per comprovati e motivati casi di urgenza.

6. Si prescinderà in ogni caso dall'utilizzo dell' Albo/elenco nel caso di sinistri, qualora la scelta dell'Avvocato sia effettuata dalle Compagnie Assicurative con oneri a loro carico.

7. Con l'accettazione dell'incarico il professionista assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale

ART. 7

DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere indicato il compenso professionale che verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio, predisposto all'atto di affidamento, fatte

salve eventuali ulteriori spese che dovessero sorgere nel corso del procedimento, all'atto di affidamento non preventivabili.

2. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti, ivi compresi gli eventuali domiciliatari, o a società professionali, questi matureranno un unico compenso.
3. Il compenso che verrà riconosciuto al professionista sarà liquidato, previa verifica del Responsabile di Settore, dietro presentazione di fattura elettronica preceduta da proposta di parcella contenente descrizione dettagliata dell'attività svolta.
4. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica, con accredito sul conto corrente che verrà indicato dal professionista.
5. Si riconosce il pagamento di acconti rispetto a quanto complessivamente pattuito nel preventivo originario tramite fattura elettronica emessa a titolo di acconto, per le attività effettivamente svolte fino alla data della suddetta fattura. E' in ogni caso escluso l'acconto al momento del conferimento dell'incarico, fatte salve eventuali spese vive da anticipare.
6. Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quanto preventivato in sede di affidamento dell'incarico, fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si rendano necessari in corso di causa integrazioni di spesa, che dovranno essere specificatamente e dettagliatamente motivate ed approvate con apposito atto.

ART. 8 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista cui venga affidato l'incarico di difesa si obbliga:

1. a collaborare con il Responsabile del Settore competente per l'oggetto del procedimento giudiziario e a fornire, per iscritto, aggiornamenti puntuali sulle attività inerenti il mandato ricevuto e al compimento di ogni attività posta in essere, mediante la trasmissione al Comune, in tempi congrui, di copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto e ricevuto nell'esercizio del mandato conferito, nonché comunicazione delle date e degli esiti delle udienze;
2. a comunicare prontamente all'Ente l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato, come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
3. a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
4. a dare parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.
5. a provvedere nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione agli adempimenti di carattere fiscale, ivi compresa la registrazione della sentenza e il recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;

Il professionista incaricato, inoltre, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, si obbliga:

- α) in caso di sentenza sfavorevole per l'Ente, a dare tempestiva comunicazione, unitamente a un parere indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, dell'indicazione del termine per impugnare, nonché di una valutazione complessiva, anche per quanto riguarda gli effetti economici, sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
- β) in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, a curare, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è

stata condannata nei giudizi da esso trattati, per l'attività di recupero crediti in fase stragiudiziale. Si precisa che per l'eventuale recupero coattivo delle somme derivanti da sentenze favorevoli, l'Ente procederà ad affidamento di nuovo incarico senza essere obbligato a confermare il medesimo legale.

ART. 9 TRANSAZIONE

Il Comune, in relazione alle liti insorte e alle controversie stragiudiziali, previo parere scritto del legale incaricato e relazione del Dirigente del Settore - cui attiene per competenza di materia - circa i motivi della convenienza per l'ente di addivenire ad accordo transattivo, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva.

Ogni transazione dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale con apposito atto corredato del parere del legale e della relazione del Dirigente come sopra individuato.

ART. 10 PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Per l'iscrizione nell'elenco e per assicurarne la massima conoscenza e diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Tale Avviso è trasmesso inoltre agli Ordini degli Avvocati della Regione Toscana che ne cureranno la relativa diffusione.
3. L'Ente si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali.
4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico secondo le disposizioni di legge.

ART. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. Le domande di iscrizione pervenute non vincolano l'Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. Le medesime e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'iscrizione nell'Albo/elenco e dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
2. Con la domanda di iscrizione i professionisti, singoli o associati, accettano senza riserve quanto disposto nel presente Avviso.
3. L'Ente si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "GDPR"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in

sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Monsummano Terme, in persona del Sindaco pro tempore, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza IV Novembre 75/H - Monsummano Terme - PEC comune.monsummano@postacert.toscana.it - Centralino: 0572 - 9590), è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par., 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.

2. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, dal titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR) presentando apposita istanza

3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

ART. 13

NORME DI RINVIO

1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.